

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

35° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964) CIRAMI ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 6 e *passim*

BERTONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 5, 6, 7

CALVI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 2

CENTARO (*Forza Italia*)..... Pag. 17

CIRAMI (*CCD*) 8, 10, 17 e *passim*

FASSONE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 14, 15, 16

FOLLIERI (*PPI*) 4, 5, 13 e *passim*

GASPERINI (*Lega Nord-per la Padania indip.*) 12

GRECO (*Forza Italia*)..... 11, 15

MILIO (*Misto*) 13, 14

RUSSO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 7, 8, 10

VALENTINO (*AN*) 18

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964) CIRAMI ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 964.

Riprendiamo quindi la discussione sul disegno di legge in titolo interrotta nella seduta del 30 gennaio scorso. Ricordo che in occasione della seduta del 22 gennaio la Commissione ha approvato i primi quattro articoli del testo proposto dal Comitato ristretto, mentre sull'articolo 5 ha invitato il Comitato ad elaborare una nuova formulazione; pertanto potremo iniziare i lavori di oggi dalla nuova formulazione proposta dal Comitato ristretto.

Ricordo che il testo dell'articolo 5 è il seguente:

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base delle norme in precedenza in vigore. L'inutilizzabilità prevista dagli articoli 1, 2 e 3 non opera nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero, alla data di entrata in vigore della legge, ha già chiesto il rinvio a giudizio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica «(Norma transitoria)» e sostituire le parole da «l'inutilizzabilità» sino alla fine, con le seguenti: «Nei procedimenti penali in corso il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4 della presente legge anche oltre il termine previsto dall'articolo 392 del codice di procedura penale se ne fa richiesta entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.7

IL RELATORE

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia opportuno ricordare assai brevemente la storia, direi abbastanza tormentata, di questo articolo 5 che alla fine è stato qualificato come norma transitoria.

Credo che tutti abbiamo memoria del fatto che si discusse abbastanza a lungo della necessità di individuare un momento da cui far partire l'applicabilità di questa riforma.

Vorrei ricordare che sia io in qualità di relatore che il Governo convenimmo in un primo momento sul fatto che la riforma potesse avere ingresso nel nostro ordinamento dal momento in cui il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale e cioè, dal momento in cui vi fosse la richiesta di rinvio a giudizio. Successivamente vi fu una pausa che portò l'intera Commissione a riflettere sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e in particolare sul fatto che lo sbarramento che sembrava porre il codice era stato superato, nel senso che l'incidente probatorio *ex* articolo 392 del codice di procedura penale poteva essere utilizzato dalle parti anche oltre questo sbarramento, fino al momento dell'inizio del dibattimento in primo grado.

Naturalmente ciò modificava in modo assai profondo il nostro convincimento perchè avevamo stabilito in qualche modo un equilibrio tra l'articolo 513, così come riformulato, e l'articolo 392. In altre parole avevamo riaffermato la necessità di ribadire con forza i principi sui quali tutti convenivamo e cioè che vi fosse una parità tra le parti nel processo e soprattutto nel momento della formazione della prova e che la prova si formasse nel modo più trasparente e pubblico possibile avanti il giudice del dibattimento; la modifica intervenuta con la dichiarazione di incostituzionalità del comma 2 dell'articolo 513 aveva in qualche modo alterato tale equilibrio. L'introduzione, quindi, del rapporto tra ampliamento dell'articolo 392 e riformulazione dell'articolo 513 (entrambi del codice di procedura penale), dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1992, non consentiva più di tenere fermo quello che noi avevamo ritenuto, invece, un momento di equilibrio e razionalità e cioè che dal momento in cui viene chiesto il rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero non fosse più possibile introdurre la nuova regola che avevamo tradotto nella riforma dell'articolo 513.

Riunimmo di nuovo il Comitato ristretto e ridiscutemmo come si poteva riformulare la norma transitoria. Dopo un lungo dibattito il Comitato ristretto all'unanimità approvò la nuova formulazione, e debbo dare atto che il senatore Valentino propugnò con forza questa riformulazione dell'articolo 5 ed io, sia in qualità di relatore che come Presidente del Comitato ristretto, la presentai. La nuova formulazione così recita: «Nei procedimenti penali in corso il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4 della presente legge anche oltre il termine previsto dall'articolo 392 del codice di procedura penale se ne fa richiesta entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Questa mattina ci troviamo di nuovo di fronte alla necessità di valutare gli emendamenti all'articolo 5 e abbiamo potuto leggere il testo della norma transitoria riformulata dal collega senatore Follieri, che ci è stata consegnata.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, lei è chiamato in causa: intende dare conto di questa ipotesi emendativa alla Commissione?

FOLLIERI. Sì, signor Presidente, è accaduto esattamente quello che ha riferito il senatore Calvi: la norma transitoria concepita dal relatore contempla solo il momento successivo all'esercizio dell'azione penale, nel senso cioè che il pubblico ministero, nell'ipotesi in cui ha richiesto il rinvio a giudizio e non è stata ancora celebrata l'udienza preliminare, ha la possibilità di tutelarsi facendo ricorso alla procedura dell'incidente probatorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il pubblico ministero ha la stessa tutela nell'ipotesi in cui vi è stato il decreto di rinvio a giudizio, nel senso che, avvalendosi della previsione di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, sempre nel termine dei sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, può attivare la procedura *ex* articolo 392.

Intendo presentare il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 4 anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel corso del giudizio di primo grado, quando è stata disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano va disposta dal giudice la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi d'impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda va disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al precedente comma.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano comunque presentate, le dichiarazioni rese in precedenza sono inutilizzabili.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Nell'emendamento 5.8 vengono contemplate anche le fasi successive a quella dell'indagine preliminare, e cioè quelle del giudizio di primo, secondo e terzo grado; tale ultimo riferimento, in realtà, è improprio perchè al comma 4 si prevede: «Se è in corso il giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al precedente comma».

Procediamo, comunque, con ordine.

Con l'emendamento 5.8, del quale sono firmatario insieme al senatore Rescaglio, si introduce una novità rispetto all'ipotesi formulata nell'emendamento 5.7, proposto dal relatore, poichè al comma 2 si prevede che «nel corso del giudizio di primo grado, quando è stata disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 513, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ove le parti lo richiedano va disposta dal giudice la citazione delle predette persone per un nuovo esame». Immaginate, dunque, l'ipotesi in cui è in corso un giudizio di primo grado, è stata data lettura delle dichiarazioni rese, nel corso dell'indagine preliminare e acquisite al fascicolo per il dibattimento, dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, le quali in questa fase si sono avvalse della facoltà di non rispondere: in questo caso appare opportuno, se si ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale sia iniqua, che tali persone, ormai comparse innanzi al giudice di primo grado, siano richiamate e sia attivata la procedura di cui alla novella che ha come primo firmatario il senatore Cirami.

Si prevede la stessa cosa per il giudizio di secondo grado e, infatti, al comma 3 si afferma: «Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi d'impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda, va disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni».

Nell'ipotesi in cui nel giudizio di primo grado o nel corso del giudizio di appello a seguito della rinnovazione del dibattimento, le persone indicate *ex* articolo 210 del codice di procedura penale insistano nell'avvalersi della facoltà di non rispondere – secondo una previsione diversa da quella a conoscenza dei colleghi – ipotizzo al comma 5 l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da dette persone nel corso delle indagini.

BERTONI. Si tratta di una cosa diversa da quanto avevamo visto o è solo una leggera variazione di forma?

FOLLIERI. Non è una sciocchezza, si tratta di un aggiustamento. Al comma 5, infatti, si prevede: «Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano comunque presentate, le dichiarazioni rese in precedenza sono inutilizzabili». Questa è la modifica che ho apportato al testo che ieri ho consegnato ufficiosamente

ai colleghi della Commissione. Alla fine prevedo anche l'introduzione di un articolo 6, in base al quale la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

BERTONI. Vorrei sapere a che titolo viene presentato tale emendamento.

PRESIDENTE. È nei poteri di ciascun commissario proporre emendamenti.

BERTONI. Non sono scaduti i termini per la presentazione?

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, come lei sa, siamo in sede deliberante.

BERTONI. Insisto nel dire che l'emendamento proposto dal senatore Follieri modifica non un particolare, ma la sostanza di quello presentato nella giornata di ieri.

Come ho già affermato in altre occasioni e come ribadirò nella dichiarazione di voto finale in dissenso dal mio Gruppo, sono contrario al disegno di legge e totalmente contrario all'emendamento 5.8, presentato dai senatori Follieri e Rescaglio.

Signor Presidente, vorrei poi fare una precisazione e cioè che è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Chiedo comunque che la proposta dei senatori Follieri e Rescaglio sia sottoposta per il parere alla Commissione affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 41, comma 5 del Regolamento, proprio perchè siamo in sede deliberante come, giustamente, il presidente Zecchino mi ha fatto notare. Risulta dal Regolamento infatti che gli emendamenti, quando la Commissione è riunita in sede deliberante, debbano essere sottoposti al parere della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali; quindi, affinché la Commissione ne avesse potuto tener conto l'emendamento avrebbe dovuto essere inviato per il parere alla Commissione affari costituzionali e sottoposto al vaglio costituzionale, così come stabilisce l'articolo 41 del nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Quando ci sono implicazioni di competenze, senatore Bertoni...

BERTONI. No, signor Presidente, devono essere sottoposti al parere della 5^a e della 1^a Commissione. Il parere della 5^a sarebbe ultroneo, ma per quanto riguarda quello della 1^a no. Si tratta di una questione di costituzionalità.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, la Presidenza non ritiene che ci siano questioni rilevanti in materia di costituzionalità.

BERTONI. Il Regolamento stabilisce all'articolo 41 che i progetti...

PRESIDENTE. Vorrei leggere il comma 5 dell'articolo 41 del Regolamento cui lei fa riferimento: «Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica amministrazione, nonché quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente».

La Presidenza in questo caso non ritiene vi sia una questione di rilevanza costituzionale.

BERTONI. Questo per lo meno lo dovrebbe decidere la Commissione.

PRESIDENTE. No senatore Bertoni, questo lo decide la Presidenza.

BERTONI. Prendo atto del fatto che lei ritiene che questa non sia norma che pone problemi di costituzionalità. Ammesso che verrà approvata – e Dio ce ne liberi – vedrà quante questioni di costituzionalità solleverà una norma del genere!

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare che questa riforma è da noi ritenuta molto importante. Il collega Bertoni, fin dall'inizio, ha espresso riserve sul merito della riforma che ci apprestiamo ad approvare; tuttavia il nostro Gruppo ha contribuito in maniera determinante alla redazione di un testo che giudichiamo molto avanzato ed equilibrato.

In effetti l'attuale formulazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale non è accettabile perchè viola in maniera palese la regola del contraddittorio. Si tratta di una norma che è inserita nel nostro ordinamento perchè il Parlamento a suo tempo l'ha approvata; essa deriva anche da un intervento della Corte Costituzionale; è peraltro giusto riformarla, questa è la nostra convinzione, per ristabilire che la prova si forma nel dibattimento, nel contraddittorio tra le parti. Ci siamo però anche fatti carico – lo dico con riferimento non solo al nostro Gruppo ma all'intera Commissione e al Comitato ristretto che, sotto la direzione del senatore Calvi, ha lavorato con grande impegno e senso di responsabilità – di un problema di fronte al quale non possiamo chiudere gli occhi, soprattutto per quanto riguarda i processi in materia di criminalità organizzata.

È innegabile che molti successi nel contrasto alla criminalità organizzata (che, non dimentichiamolo, rappresenta una piaga grave del nostro paese, e la mafia non è stata ancora sconfitta) si sono ottenuti a seguito di dichiarazioni poi convalidate sul piano oggettivo da elementi di riscontro, ma inizialmente rese da persone che si sono dissociate dalla società criminale e che hanno consentito di perseguire gli autori di gravissimi delitti.

Questa norma è nata sull'onda dell'emozione per gli omicidi di Falcone e Borsellino. Nessuna norma dovrebbe nascere sull'onda dell'emozione, ma questa è sorta a seguito di un fatto gravissimo e oggi gli autori di questi terribili delitti hanno potuto essere assicurati alla giustizia anche per le dichiarazioni di coloro che sono stati complici di quei delitti.

CIRAMI. Vorrei precisare che Falcone è stato ucciso nel 1992 e che questo codice è del 1989; stiamo erroneamente sposando nomi ed emergenze.

RUSSO. La formulazione attuale della norma nasce da una modifica del 1992 e da un intervento della Corte Costituzionale.

Comunque, il problema di fronte al quale – credo – dobbiamo tenere desta l'attenzione riguarda il fatto che possono esserci persone che rilasciano dichiarazioni rilevanti per il perseguimento di gravi delitti e che, a seguito di tali dichiarazioni, sono soggette a minacce, intimidazioni e vendette.

E allora, il rischio grave è che nel tempo che intercorre tra le prime dichiarazioni e quelle che poi vengono rese al dibattimento il complesso di fattori che si esercita sulla persona, la quale ha consentito di perseguire il presunto autore di un grave delitto, possa determinare, per paura, il rifiuto di rispondere.

Questa realtà esiste e non possiamo ignorarla. Dico subito però che non sono sufficienti tale realtà e tali preoccupazioni a farci dire che va conservata nel codice una norma come l'articolo 513 perchè sono profondamente persuaso che la regola del contraddittorio vada rispettata comunque e che il giusto processo sia un'esigenza di civiltà che passa al di sopra di ogni altra esigenza. Anche il perseguimento dei più gravi delitti non consente di violare le regole cardine di un processo. Ma questa preoccupazione di cui ci siamo fatti carico ci ha indotto ad equilibrare la riforma dell'articolo 513 con un'innovazione che consente al pubblico ministero di assicurare la prova nel rispetto del contraddittorio anticipando l'escussione in contraddittorio, qualora ritenga che la persona che ha reso dichiarazioni che giudica importanti possa sottrarsi alla verifica del dibattimento soprattutto per effetto di intimidazioni, minacce e vendette o, in ogni caso, per l'esercizio della facoltà di non rispondere.

Questo è il senso della riforma attraverso la quale da una parte restauriamo la regola del contraddittorio e dall'altra consentiamo un contraddittorio anticipato per evitare i rischi di cui ho parlato poc'anzi.

A me pare che l'equilibrio raggiunto in Comitato ristretto rappresenti un grande risultato che ci consentirà di difendere questa norma, come è giusto, anche quando – come sicuramente accadrà – molti ci rimprovereranno che, per i suoi effetti, si indebolirà l'azione di contrasto alla criminalità organizzata; ebbene, potremo rispondere che l'azione di contrasto non si indebolirà poichè nel momento stesso in cui riformiamo l'articolo 513, introduciamo questo strumento che consentirà al pubblico ministero di assicurare la prova nel rispetto del principio del contraddittorio. Se questo è il senso della riforma, allora la norma transi-

toria, come inizialmente prevista dal Comitato ristretto, ha un suo significato preciso; questa riforma equilibrata e complessa entrerebbe in funzione tutta insieme e quindi le nuove norme si applicherebbero per i processi che non hanno ancora raggiunto quella soglia che impedisce di fare ricorso all'incidente probatorio. Questo era il senso della norma originaria che aveva – ripeto – una sua forte razionalità. Poi quella soglia avrebbe potuto essere ulteriormente spostata in avanti perchè vi è una norma che, sia pure in presenza di certe circostanze, consente di ricorrere all'incidente probatorio anche fino al dibattimento.

Comunque, *la ratio* della norma transitoria era la seguente: la norma si applica in quei procedimenti in cui sia ancora possibile fare ricorso all'incidente probatorio affinché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato, che in dibattimento si avvale della facoltà di non rispondere, risulti compensata con la possibilità di anticipare l'acquisizione della prova nel rispetto del contraddittorio. Poichè erano state presentate varie obiezioni alla prima formulazione della norma transitoria, la Commissione ha invitato il Comitato ristretto a riunirsi ancora; quest'ultimo, accogliendo una proposta del senatore Valentino, ha così introdotto una diversa formulazione, che è quella illustrata dal collega Calvi in apertura di seduta.

In sostanza ferma restando l'intoccabilità – per così dire – degli atti che già si sono realizzati (che hanno cioè già compiuto il loro *iter* formativo), si stabiliva che la nuova normativa sarebbe entrata in vigore immediatamente, per tutti i processi in corso, e quindi non soltanto per quelli che non avevano ancora superato la soglia dell'esercizio dell'azione penale; pertanto, per tutti i procedimenti in corso la norma sarebbe entrata in vigore ampliando, tuttavia, la facoltà del pubblico ministero di chiedere che si proceda con l'incidente probatorio al di là del termine previsto dall'articolo 392 del codice di procedura penale, fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

La norma transitoria è stata redatta dal Comitato ristretto e, come le altre norme, è frutto – lo voglio ricordare – di un grande sforzo di collaborazione e di convergenza: tutto l'impianto del provvedimento, infatti, dalla prima all'ultima norma è nato dall'accordo realizzato in Comitato ristretto.

Oggi, in Commissione, ci troviamo di fronte ad un emendamento del tutto nuovo – preannunciato ieri, ma con una formulazione notevolmente diversa da quella presentata questa mattina – che stravolge completamente la filosofia del provvedimento, introducendo una grave lesione; esso, inoltre, fa venir meno (voglio sottolineare ai colleghi che non è stato per nostra responsabilità) un accordo sul testo che si è realizzato in Comitato con un certo sforzo da parte di tutti (come accade sempre in questi casi), ma anche con grande buona volontà e spirito costruttivo. Infatti, con l'emendamento 5.8 si produce una gravissima ferita; in deroga alle norme ordinarie che regolano la successione di leggi nel tempo in materia processuale (certo, il legislatore è sempre libero di introdurre deroghe a questi principi), introduciamo una norma con cui non ci limitiamo a modificare profondamente da oggi in avanti una legge inadeguata, che quindi è giusto espungere dal nostro ordinamento, ma con-

sentiamo la riapertura di tutti i processi in corso e il riesame di tutte le circostanze e le persone, stabilendo l'inutilizzabilità di dichiarazioni legittimamente già entrate a far parte del processo in forza della norma allora in vigore, mediante la lettura dei verbali. In questo modo, stravolgiamo la filosofia complessiva del provvedimento perchè l'elemento di equilibrio che abbiamo introdotto attraverso l'incidente probatorio viene vanificato: mentre per i processi futuri si realizzerebbe un sistema equilibrato, per quelli in corso la riforma sarebbe a senso unico, stabilendo cioè *a posteriori* l'inutilizzabilità di dichiarazioni già entrate a far parte del processo, senza alcun elemento di equilibrio o di compensazione. Ritengo che ciò sia gravissimo e mi dichiaro quindi assolutamente contrario all'emendamento 5.8. Voglio, però, richiamare l'attenzione e il senso di responsabilità dei colleghi: l'approvazione di questa norma – ripeto – stravolgerebbe il senso complessivo del disegno di legge e farebbe venir meno un accordo che ha consentito, fino ad ora, di realizzare...

CIRAMI. Non c'è mai stato accordo sulla norma transitoria: questo è un «falso registrato»!

PRESIDENTE. Non interrompa il collega Russo, senatore Cirami: dopo avrà diritto ad intervenire.

RUSSO. O mi sono espresso male o lei, senatore Cirami, ha frainteso le mie parole. Ho affermato che c'è stato un accordo che ha consentito finora di approvare, all'unanimità o quasi, l'intero testo del provvedimento: non ho fatto riferimento alla norma transitoria!

È pur vero, però, che la norma transitoria, nella formulazione illustrata dal collega Calvi, è stata predisposta in sede di Comitato ristretto con l'accordo di tutti i presenti (ormai è passato qualche mese e quindi non posso ricordare chi fosse fisicamente presente in quell'occasione). Comunque, non voglio invocare quell'accordo in questa sede, voglio solo evidenziare che il testo del provvedimento è stato fino all'articolo 4 approvato concordemente – è la verità! – attraverso lo sforzo di tutti e con spirito costruttivo: l'emendamento 5.8, presentato questa mattina, sul quale dissentiamo profondamente, fa venir meno l'accordo che ha sostenuto l'impianto del provvedimento.

L'emendamento 5.8 – che, al di là dell'osservazione, a mio avviso concreta e fondata, del collega Bertoni, seppure viene proposto solo questa mattina, è ammissibile perchè siamo in sede deliberante – determina un dissenso profondo su un punto qualificante del provvedimento e dovrà indurci, se si insisterà nel porlo in votazione a trarre la conseguenza che è venuto meno quell'accordo in base al quale si è proceduto fino ad ora. Mi auguro, pertanto, che il Presidente – spero con il consenso della Commissione – voglia quanto meno consentire una pausa di riflessione per permettere un approfondimento all'interno di ciascun Gruppo e fra i Gruppi sulla posizione da assumere in merito, affinché non venga meno il dialogo che ha consentito di approvare il provvedimento fino a questo punto.

La diversa formulazione dell'emendamento, di cui eravamo a conoscenza ieri in modo informale, era inaccettabile, dal mio punto di vista; essa consentiva però alcuni approfondimenti e forse avrebbe anche permesso di giungere a dei punti di convergenza. Se vogliamo tenere aperta questa possibilità allora oggi ci confrontiamo in Commissione su questo testo senza arrivare al voto, consentendo in tal modo uno spazio di riflessione e di approfondimento. In caso contrario, devo manifestare delle riserve; decisioni in tal senso, infatti, rischierebbero di determinare reazioni che, purtroppo, nel pendolarismo del nostro sistema giudiziario porterebbero a compiere dei passi indietro, se ci trovassimo, dopo un *iter* del disegno di legge condotto da tutti di comune accordo, di fronte ad uno strappo su una norma che è sì transitoria ma anche di grande portata e di grande significato in senso negativo. Noi, invece, dobbiamo fare passi avanti, possibilmente sempre nella stessa direzione. Su questo tema a suo tempo – e mi avvio a concludere – quando discutevamo della norma transitoria, avevamo piena coscienza; non dimentichiamoci – come accennava il Ministro – che l'attuale formulazione dell'articolo 513 nasce da un intervento della Corte costituzionale e noi dobbiamo varare una riforma dell'articolo 513 che eviti un secondo intervento della Corte.

Nutro grandi preoccupazioni sul fatto che questa norma transitoria rischi di fare entrare l'intero sistema della legge nuovamente nella censura della Corte Costituzionale. Sotto questo profilo voglio richiamare anche l'attenzione del Presidente perchè non credo si possa dire sia irrilevante il parere della Commissione affari costituzionali su un emendamento che è sì di carattere transitorio ma che riguarda una legge che è stata già sottoposta all'esame della Corte costituzionale.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere breve, tenendo conto anche delle osservazioni svolte dai colleghi dell'opposizione.

Mi meraviglio soltanto per l'accanimento sulla norma transitoria dimostrato dai colleghi che mi hanno preceduto e questo lo dico sia per quanto riguarda l'esposizione in Commissione del collega Bertoni sia relativamente alle osservazioni svolte sino ad ora dal collega Russo. Cercherò di dimostrare che le nostre considerazioni vanno proprio nel senso contrario. Il mio timore è che se non dovessimo approvare questa norma transitoria incorreremmo veramente in un legge che è incostituzionale e resterebbe tale soprattutto la situazione d'incostituzionalità così descritta in procedimenti che sono stati costruiti in violazione a norme che ritengo siano di rango superiore. Lei, senatore Russo, si preoccupa, in base alle sentenze del 1992 della Corte costituzionale, che non abbiamo il coraggio di dire che la Corte costituzionale ha commesso un gravissimo errore. Quando noi parlamentari sbagliamo a redigere determinate leggi, queste poi vengono corrette perchè incostituzionali, allo stesso modo ci dovremmo anche preoccupare, oggi come oggi, se non dovessimo avere il coraggio di approvare questa norma, che, quanto prima, il cittadino ricorrerà alla Corte costituzionale. E lo può fare soprattutto in base all'ultima sentenza che emesso la Corte stessa e cioè la

n. 77 depositata il 3 aprile ultimo scorso che, anche se riguarda casi diversi da quelli di cui stiamo discutendo, ha finalmente introdotto il rispetto di una norma di rango superiore.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo all'articolo 6 stabilisce proprio il rispetto del contraddittorio, il rispetto della parità tra accusa e difesa noi con questa norma transitoria non violiamo il diritto al contraddittorio, anzi lo ristabiliamo. Infatti, nel comma 1 di tale norma si parla dei procedimenti che sono in corso; nel comma 2 viene data la possibilità al pubblico ministero di seguire finalmente il rispetto delle norme, quelle norme cioè che hanno portato anche noi membri della Commissione bicamerale a preoccuparci dell'equilibrio tra l'accusa e la difesa.

Già non abbiamo avuto il coraggio, in prima battuta in questa Commissione, di affrontare anche il problema dell'articolo 192 del codice di procedura penale che resta un problema aperto perchè, a mio avviso, se avessimo avuto il coraggio di affrontarlo e modificarlo, a questo punto, forse, non ci saremmo posti il problema di questa norma transitoria perchè avremmo ristabilito finalmente la parità dei diritti dei cittadini, ma soprattutto delle parti processuali. Del resto, come ho sentito in prima battuta dal senatore Russo – ribadito ancora una volta questa mattina – possiamo incorrere nell'eccezione di incostituzionalità. Ebbene, ancora una volta dico che dobbiamo avere più coraggio nel far sapere alla Corte che ha sbagliato nel 1992 e non possiamo adesso sbagliare noi del Parlamento, proprio ora che ci siamo posti il problema di ristabilire un certo equilibrio.

Quindi, il mio Gruppo voterà senz'altro a favore dell'emendamento 5.8 ribadendo ancora una volta che laddove non dovesse essere approvata dovremmo preoccuparci noi stessi di sollecitare i cittadini a sollevare l'eccezione di incostituzionalità.

GASPERINI. Signor Presidente, apprezzo le parole del senatore Russo perchè sono sempre pertinenti e mi pongo anche il problema della giustizia pratica. Ritengo però che i principi valgano in eterno.

Ricordo a me stesso l'esempio statunitense: si sapeva perfettamente che Al Capone aveva ucciso sessantaquattro persone ma non c'erano le prove dei sessantaquattro omicidi e, di conseguenza, non si poteva condannare un cittadino senza prove. Il giudice statunitense aggirò l'ostacolo e lo condannò a venti anni di reclusione per evasione fiscale, ma salvò il principio che non si può condannare in assenza di prova certa.

Sono di origine trentina e quindi vado all'essenza delle cose: se partiamo dal principio che la legge era ed è ingiusta, il nostro compito è di riformarla, al di là delle decisioni della Corte costituzionale, perchè siamo principi in casa nostra. Spesso la Corte corregge gli errori altrui apponendovi i propri. Se quindi dobbiamo correggere la legge, la nuova legge dovrebbe valere per tutti i processi che non sono quanto meno definiti con il giudicato. Si tratta di un principio di giustizia sostanziale, quindi vale per l'inizio, per il primo, per il secondo grado e anche per il rinvio perchè nel correggere la legge introduciamo un principio di ci-

viltà e cioè che si può giudicare solo conoscendo la verità; e la verità umana si può conoscere quanto meno attraverso il contraddittorio. Ebbene, questo contraddittorio deve essere introdotto quando e come è possibile, perchè ricordo a me stesso che la verità, o meglio l'accertamento della verità, è un paradigma fondamentale per l'affermazione della giustizia. Voterò quindi a favore di questo emendamento anche se occorrebbe rivederne meglio alcuni termini.

MILIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere delle fortissime riserve, in parte per le stesse ragioni avanzate dal senatore Bertoni in apertura di seduta, a prescindere dalla valutazione nel merito e dal fatto che la formulazione di questa norma lascia alcuni vuoti. Ad esempio, per quanto riguarda la sorte, ai fini della parità di applicazione della normativa, di quei giudizi che pendono in Cassazione, che sono stati esitati in secondo grado ma non ancora decisi dal giudice di legittimità e per i quali, chiaramente, non potrebbe adottarsi nessuna delle previsioni normative indicate all'articolo 5.

Mi pare altrettanto utile rilevare l'insanabile contraddizione che permette di applicare la norma transitoria ai procedimenti non ancora definiti seppure nei singoli gradi, e che consente di riassumere davanti al giudice la testimonianza di quella categoria di persone che, escusse in precedenza, si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Ad esempio nell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto, si afferma: «Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice, salva la disposizione dell'articolo 511, comma 1, se le dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto sull'accordo delle parti». Il problema che desidero sottolineare è quello della conciliabilità di tale previsione, ammesso che vi sia l'accordo delle parti, con la drastica sanzione (che condivido pienamente, sia chiaro) prevista al comma 5 dell'articolo 5 della norma transitoria, laddove si stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero rese in assenza di contraddittorio.

FOLLIERI. Il caso è diverso perchè questa è la fase successiva: vorrebbe dire che non c'è accordo.

MILIO. Sì, però stabiliamo una normativa differente a seconda del momento processuale. È vero che si tratta di un momento processuale diverso, ma vi sono poi situazioni processuali identiche che vengono sanzionate in modo diverso.

Pongo la stessa riserva in relazione all'articolo 3 del testo proposto dal Comitato ristretto, laddove si prevede che le dichiarazioni assunte in altri processi non possano essere utilizzate nel dibattimento se le parti non vi consentono. Insisto nel dire che in questo caso c'è la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte al di fuori del dibattimento, rese da persone che poi si rifiutano di esaurire il contraddittorio davanti al giudice; pertanto, mi chiedo perchè la

norma transitoria preveda una diversa formulazione rispetto al procedimento ordinario.

FOLLIERI. Perchè non c'è accordo, cioè si presuppone disaccordo.

MILIO. Poichè non mi sembra legittimo differenziare posizioni analoghe sotto il profilo processuale, dichiaro il mio disaccordo sulla norma, così come formulata.

FASSONE. Signor Presidente, non posso fare a meno di richiamare la pregiudiziale costituzionale sollevata dal senatore Bertoni in merito all'emendamento 5.8, perchè obiettivamente su di esso emergono perplessità di ordine costituzionale: ne indicherò tre, che potranno anche essere superate, ma sulle quali mi pare assolutamente necessario che si pronunci la Commissione competente.

La prima, e più visibile, perplessità riguarda il testo proposto che, qualora fosse approvato, finirebbe per riprodurre le disparità di trattamento tra le parti del processo, che hanno già dato causa all'intervento censorio della Corte costituzionale: con la sentenza n. 254 del 1992, essa infatti dichiarò che non è ragionevole che il regime processuale di certe dichiarazioni sia diverso a seconda della situazione contingente; e cioè a seconda che si versi nel *simultaneus processus*, ovvero si versi nel processo separato per fatti del tutto accidentali. La Corte ha stabilito questo e noi non possiamo fare a meno di tenerlo presente!

Non mi richiamo tanto alla censura di cui alla citata sentenza n. 254, quanto al principio della irragionevolezza del regime processuale di utilizzazione di certe dichiarazioni a seconda di un fatto contingente. Abbiamo cercato di riparare a questa irragionevolezza allineando l'imputato nel *simultaneus processus* e nel processo separato, prevedendo nell'uno e nell'altro caso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, ma anche il rimedio compensativo dell'utilizzo dell'incidente probatorio in forme più ampie di quelle ordinarie. Questo è il sistema complessivo che abbiamo disegnato e solo questo ci pone al riparo da eventuali interventi della Corte costituzionale.

Nella situazione a regime accadrà questo e riteniamo che così assolveremo al debito verso la sentenza della Corte costituzionale; ma nella situazione transitoria che ci accingiamo a disciplinare ciò non può accadere per i casi in cui sono già stati ascoltati i soggetti *de quibus* perchè, mancando l'apparato compensativo a favore del pubblico ministero, rischieremo di introdurre una disparità di trattamento a seconda che l'imputato operi nell'una o nell'altra veste processuale.

Il secondo profilo di possibile illegittimità costituzionale riguarda la lesione del diritto di azione; non dimentichiamo che l'articolo 24 della Costituzione tutela – come è ovvio – il diritto di difesa, ma allo stesso modo tutela il diritto di azione. In questo caso, operiamo in modo che una parte – nella fattispecie il pubblico ministero – perda l'aspettativa di prova che si era costruita in un certo regime processuale, il pubblico ministero, quando conclude le indagini senza chiedere l'incidente probato-

rio (quindi senza cautelarsi di fronte ad eventuali silenzi della sua fonte di prova), ha una certa affidabilità di giudizio che oggi gli sottraiamo; ma approvando l'emendamento 5.8 arrechiamo un *vulnus* al diritto alla prova che, come ben sappiamo, rappresenta uno degli elementi costitutivi del diritto di difesa, ma anche del diritto di azione. Pertanto, vi è la possibile violazione di un parametro costituzionale *ex* articoli 24 e 112.

Il terzo profilo di illegittimità costituzionale concerne la disparità di trattamento in relazione a situazioni sostanzialmente omologhe, cioè nel giudizio di appello si prevede la possibilità restaurativa della prova in capo alla difesa a seconda del fatto contingente che i motivi di impugnazione devolvano o no il punto principale dalla questione. Se la difesa, per scrupolo o per *self restraint*, non ha, sia pure pretestuosamente, invocato la rimessione in discussione del punto afferente alla colpevolezza, tale difesa si trova privata della possibilità di chiedere la rinnovazione parziale per fatto contingente.

Quindi, richiedere il vaglio preventivo di legittimità costituzionale della normativa è quanto meno uno scrupolo al quale dobbiamo prestare attenzione.

Nel merito, non posso non evidenziare che ci accingiamo ad arrecare una profonda ferita ad alcuni elementi costitutivi del sistema. Ricordiamoci, però, che il sistema reagisce quando cerchiamo di non tenerne conto: lo ha fatto il sistema complessivo posto in essere dal legislatore nel 1989, se è vero che vi sono stati ben cinquantacinque interventi censori della Corte costituzionale di fronte a certe tensioni e torsioni che i legislatori hanno voluto introdurre. Ci accingiamo, pertanto, ad arrecare una lesione al fondamentale principio del *tempus regit actum*.

GRECO. Vorrei che qualcuno di voi mi spiegasse se l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – che ho ricordato poc'anzi – sia o no applicabile in Italia. Vi dovete assumere la responsabilità della sua continua violazione!

Visto che la Corte costituzionale ha richiamato il citato articolo 6, dobbiamo leggerlo tutti per verificare se è applicabile a questa norma!

Rischiamo di introdurre una norma incostituzionale se non verrà approvata la norma transitoria prevista dall'emendamento 5.8: allora dite chiaramente che in Italia non si applica la Convenzione europea dei diritti dell'uomo! Vi invito a dirlo!

FASSONE. Sono talmente persuaso della fondatezza dell'esigenza del diritto di difesa che sono autore di un disegno di legge in materia e ciò mi dà l'occasione anche di dolermi del fatto che esso sia completamente scomparso dagli atti della Commissione. Desidero richiamare formalmente l'attenzione della Commissione in merito al fatto che il disegno di legge n. 1502 – da me presentato insieme ad altri colleghi – avrebbe potuto essere discusso unitamente al presente provvedimento in quanto, non solo tratta la stessa materia, ma è stato in larga parte recepito dallo stesso disegno di legge n. 964.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, ha perfettamente ragione nel ricordare questo aspetto; tuttavia, il motivo procedurale di quanto da lei evidenziato deriva dal fatto che quando è stato presentato il disegno di legge di cui lei è firmatario era già terminata la discussione in sede di comitato ristretto; in ogni caso ritengo evidente che il dibattito stia tenendo conto del suo testo.

FASSONE. Torno a dire che il principio del *tempus regit actum* sta ad indicare qualcosa di più di una semplice norma processuale e cioè la salvaguardia del diritto alla certezza del regime secondo il quale si agisce in un certo momento; questo è il caposaldo fondamentale in base al quale rispondo all'obiezione ora formulata dai colleghi. Gli atti compiuti secondo una data normativa sono per ciò stesso validi, non vengono travolti nemmeno dall'illegittimità costituzionale della normativa e quindi vi è un'aspettativa delle parti al consolidamento degli atti che sono stati compiuti in quel certo momento secondo legge.

D'altra parte – ipotizzando in via del tutto accademica che cosa accadrebbe se una situazione del genere fosse rovesciata – immaginiamo per un istante che il disegno di legge n. 2774 di iniziativa governativa, in discussione presso la Camera dei deputati, venisse approvato sancendo in tal modo un certo regime di introduzione della prova a favore della difesa; supponiamo altresì che quest'ultima costruisca una strategia processuale sull'utilizzabilità e validità degli atti di indagine che essa compie; ipotizziamo infine che una normativa successiva – conseguente ad esempio a conclamati abusi cui questa norma avesse dato adito – riducesse tale possibilità. Ebbene, a vostro parere sarebbe accettabile applicarla ai processi in corso nei quali la difesa si è basata su quel determinato strumento processuale di cui però ad un certo punto viene privata? Ritengo ovviamente che la risposta sia negativa.

Nel presente caso avviene simmetricamente l'opposto ed è per tale motivo che ritengo che sotto questo profilo vi siano fondati sospetti di incostituzionalità dell'emendamento 5.8.

Entrando nel merito della questione, desidererei evidenziare un aspetto sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi, per lo meno di quelli che sono ancora disponibili a ricevere sollecitazione a legiferare secondo razionalità. Abbiamo sancito un principio composito in base al quale il sistema processuale nel suo complesso afferma che nessuna parte, nessun soggetto processuale può influire con il suo comportamento sul regime di utilizzabilità di un certo elemento di prova. Pertanto, se nella fase di indagine, o comunque in qualsiasi momento anteriore alla sua deposizione, il soggetto ha reso determinate dichiarazioni, egli non è arbitro di «sfilarle» dal processo con il suo comportamento; infatti, se si tratta di un testimone viene incriminato per reticenza o per falsità, se invece è una parte gli articoli 503 e 513 del codice di procedura penale stabiliscono che le dichiarazioni rese in precedenza possono essere introdotte nel processo attraverso il filtro delle contestazioni e mediante quello ulteriore della valutazione della loro credibilità in capo al giudice. Questo, ripeto, è il sistema complessivo.

Attraverso la normativa da noi concepita, confermata anche dall'approvazione di alcuni articoli, abbiamo apportato una profonda deroga a questa architettura affermando che il soggetto che abbia reso determinate dichiarazioni, per giunta in una sede garantita – non va dimenticato che il coimputato rilascia le proprie dichiarazioni alla presenza del difensore – è abilitato a togliere efficacia ed utilizzabilità alle dichiarazioni precedentemente rese. Abbiamo ritenuto compensabile tale aspetto unicamente a condizione che il sistema nel suo complesso ponga un secondo asse, ossia quello della possibilità per il pubblico ministero di garantirsi comunque l'utilizzabilità di quelle dichiarazioni. A mio avviso, se noi modifichiamo tale sistema, sia pure soltanto per i processi in corso, provochiamo una profonda ferita in quanto alteriamo le strategie processuali di una delle parti e il fatto che una di esse sia il pubblico ministero non deve ipnotizzarci a tal punto da farci dimenticare il principio di parità tra le parti stesse.

CIRAMI. Una strategia processuale, attuata nelle stanze della polizia e della procura, alla quale però la difesa non ha mai partecipato!

FASSONE. A questa obiezione rispondo con una analoga: che cosa diremmo qualora queste dichiarazioni contenessero elementi liberatori per l'imputato, ossia se accusassero un soggetto scagionando però un altro? Credo che basti ragionare in termini di equidistanza per cogliere il nocciolo della situazione.

Desidero infine svolgere un'ultima considerazione non di carattere tecnico, ma extra processuale che ritengo molto significativa. In un contesto nel quale si sta ragionando sulle possibili degenerazioni del fenomeno del pentitismo rispetto a talune situazioni, in forza delle quali il collaboratore di giustizia usa la sua posizione, per così dire privilegiata, per ottenere non di rado benefici o comunque per esercitare una pressione sul processo, noi ci accingiamo a rafforzare notevolmente il potere di ricatto – lo dico tra virgolette – in capo a questi soggetti i quali, sapendo che le loro dichiarazioni precedenti potranno sparire dal processo, sono messi in condizione di vendere a carissimo prezzo, in taluni casi addirittura estorsivo, il loro atteggiamento di conferma delle dichiarazioni.

Si tratta di un aspetto molto delicato in quanto – ripeto – andiamo a rafforzare questa forma di pressione del soggetto processuale.

CENTARO. Signor Presidente, ritengo che la norma transitoria prevista dall'emendamento 5.8 stabilisca una sorta di equilibrio rispetto alla precedente situazione normativa. Infatti, al primo comma dell'articolo sostitutivo proposto da tale emendamento si conferisce al pubblico ministero la possibilità nel corso delle indagini preliminari di porsi come contrappeso, secondo quanto già previsto nell'ambito del disegno complessivo di riforma del codice di procedura penale. Pertanto la possibilità per il pubblico ministero di dar luogo all'incidente probatorio nei casi diversi da quelli precedentemente contemplati ristabilisce per i giudizi in corso il necessario equilibrio che veniva ad essere inficiato da

una disciplina transitoria che avrebbe fatto entrare a regime la norma per i processi cominciati soltanto successivamente, ossia con l'inizio dell'azione penale; in tal caso una grandissima percentuale di processi avrebbe continuato a fare riferimento alla normativa precedente perpetrando una situazione di ingiustizia sanzionata dalla stessa Commissione.

È evidente quindi che i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo sostituito proposto con l'emendamento in esame hanno il fine di ristabilire una parità processuale attraverso il contraddittorio, esigenza da più parti e più volte avvertita, menzionata anche nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e che – ripeto – è necessaria a ristabilire un equilibrio tra accusa e difesa infirmato dalla normativa precedente che era stata giustamente fatta oggetto di riforma.

VALENTINO. Signor Presidente, con estrema brevità, debbo dire che francamente non riesco a cogliere le ragioni di perplessità che sono state sottolineate da parte di alcuni colleghi in riferimento alla norma transitoria prevista dall'emendamento in esame.

Tale norma si adegua perfettamente a tutto l'impianto che è stato dato alla modifica dell'articolo 513 e crea una condizione di maggiore equilibrio. Dobbiamo rammentare un punto che a me pare fondamentale: le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari normalmente e fisiologicamente dovrebbero essere confermate al dibattimento, cioè nella sede deputata alla formazione della prova. Mi rifiuto di credere che strategie processuali di qualche pubblico ministero abbiano mai considerato l'eventualità che talune dichiarazioni particolarmente importanti per la definizione del processo venissero raccolte nel segreto di un ufficio per poi non essere sottoposte a verifica nell'ambito del dibattimento. Quindi, quando ho sentito parlare – e voglio sperare che sia stato proprio un *lapsus* – da parte di taluni colleghi di strategie processuali alterate, a tali affermazioni devo replicare con grande fermezza perchè non è concepibile ipotizzare eventualità di questo genere. Il luogo dove si forma la prova, in forza del nuovo assetto procedurale del 1988, è il dibattimento e la riforma che oggi ci apprestiamo a votare va in quella direzione.

È giusto, infine, signor Presidente, che per processi ancora aperti, non definiti, e non passati in giudicato si ipotizzi la possibilità che, ove mai si fosse verificata quella evenienza deprecabile che talune dichiarazioni fossero state raccolte nel corso dell'indagine preliminare e poi utilizzate nella fase successiva, esse vengano sottoposte al contraddittorio. Se taluno si sottrae perchè evidentemente non è in condizioni di affrontare le verifiche che nel dibattimento si realizzano, allora mi pare che la ineluttabile conseguenza sia la inutilizzabilità di tali dichiarazioni. E devo aggiungere che questa norma transitoria completa quella ipotesi che nel corso delle riunioni del Comitato ristretto venne da me avanzata e che, mi rendo conto, era piuttosto limitata perchè afferiva soltanto ad una fase iniziale del processo e non contemplava i giudizi ancora aperti formati in ragione di acquisizioni probatorie ottenute nei termini da me poc'anzi indicati; giudizi che avevano come presupposto dichiarazio-

ni rese in quei contesti particolari, quei contesti che non erano stati sottoposti a verifica e a controllo. E allora, signor Presidente, se così è non mi pare che perplessità di sorta ci debbano essere quando si valuta una norma peraltro transitoria che quindi ha un'efficacia limitata nel tempo. La norma transitoria non leva nulla allo spirito, al principio che viene tutelato con la riforma dell'articolo 513 e che è stato da tutti noi avvertito.

Confido, quindi, in una riconsiderazione da parte della Commissione nel senso di una maggiore disponibilità rispetto alla proposta Follieri, che ritengo equilibrata e orientata nella direzione della giustizia sostanziale.

CIRAMI. Signor Presidente, faccio mie le argomentazioni sia dei proponenti l'emendamento e la riformulazione della norma transitoria, sia quelle del senatore Valentino intervenuto per ultimo e che condivido pienamente.

Mi corre però l'obbligo di coscienza di fare delle sottolineature perchè – lo dichiaro – mi appare assolutamente immorale per organi appartenenti al potere legislativo avere preoccupazioni di potere, di salvaguardia di comportamenti che oggi continuano a pressare perchè il legislativo non faccia appieno il proprio dovere.

Abbiamo accettato, attraverso la concertazione, con la collaborazione di tutti, di elaborare un principio che restaurasse il rispetto costituzionale dell'accusato, riconoscendogli il pieno diritto al contraddittorio. Contemporaneamente però vorremmo – o meglio da una parte politica si vorrebbe – che tale principio costituzionale rimanesse sospeso per casi di comportamenti posti in essere nel frattempo da organi impropriamente detti giurisdizionali che hanno concertato fuori dal luogo deputato l'accertamento della prova, scalzando cioè il giudice vero e proprio, cioè il giudice del dibattimento.

Si vorrebbe ancora procrastinare la procedura per i procedimenti in corso laddove riconosciamo essere non valido, illegittimo e illecito il principio oggi applicato; procrastinare cioè per questi processi quel principio, sospendendone la cogenza, pur riconoscendolo esatto perchè dovremmo bilanciare situazioni poste in essere da strategie processuali solo di quella parte che, chiamata con nome e cognome, si definisce pubblico ministero.

E allora la norma transitoria pone nuovamente un equilibrio e restituisce al giudice del dibattimento la valutazione di ciò che sta accadendo o è accaduto davanti a lui avendo ancora il tempo di rimediare alla raccolta di quel mezzo di prova, applicando un nuovo principio che unanimemente riconosciamo essere giusto e costituzionale e in armonia con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, recepita con legge italiana. In questo caso non si tratta di *tempus regit actum* ma piuttosto di dare pronta ed immediata applicazione a un principio costituzionale che è stato – se vogliamo ripetere le parole del senatore Fassone – «vulnerato in pieno». Per cui, al di là delle polemiche sono totalmente d'accordo su questa proposizione emendativa della norma transitoria del senatore Follieri e del senatore Rescaglio e, in questo senso, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze e considerata l'imminenza dei lavori dell'Assemblea propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad una seduta che sarà fissata per il 29 aprile prossimo.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 9,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO